

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di novembre

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese (di seguito, anche "EPASA-ITACO" o "patronato") codice fiscale 80183710583, con sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9 a, in persona di Valter Marani, nato a Canale Monterano (RM), il 17.11.1959, codice fiscale MRNVTR59S17B576N in qualità di Direttore Generale,

E

CONFESERCENTI - Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi, per brevità, anche "CONFESERCENTI"), codice fiscale 80186510584, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 60, in persona di Patrizia DE LUISE, nata a Genova, il 02/10/1954, codice fiscale DLSPRZ54R42D969H, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato EPASA-ITACO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;

- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;

- alla luce dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, gli istituti di patronato con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla pubblica amministrazione, possono svolgere, in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1, possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze;

- per l'erogazione del servizio, l'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, prevede un contributo secondo lo schema di convenzione pubblicato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2015;

- la presente convenzione è conforme allo schema pubblicato con il citato Decreto del 28 settembre 2015;

- L'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro;

- Ai sensi del comma 4 del citato art. 26, EPASA ITACO è un soggetto abilitato alla trasmissione dei moduli di comunicazione delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 dello stesso art. 26;

- CONFESERCENTI intende fornire ai propri associati ed ai dipendenti delle imprese associate supporto per le attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio delle istanze in materia dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, avvalendosi dell'assistenza di EPASA-ITACO;

- le attività di cui alla presente convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'articolo 10 della Legge n. 152 del 2001, sono realizzate in favore di CONFESERCENTI e delle associazioni a essa aderenti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Conferimento di incarico

Con la presente convenzione, CONFESERCENTI conferisce a EPASA-ITACO l'incarico di svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c), della Legge n. 152/2001, nel rispetto della normativa vigente, in materia di dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art.26, commi 1,4 e 8, del D.Lgs. n.151/2015 e relativa norma di attuazione (D.M. 15 dicembre 2015) nei confronti dei propri associati ed ai dipendenti delle imprese associate e comunque da essa indirizzati a EPASA-ITACO.

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegata al DM 10.10.2008 n.193 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Contributo

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del servizio di cui all'articolo 1 è prevista la corresponsione di un contributo determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e della durata delle attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio dell'istanza i cui importi sono riportati in allegato 1.

In ogni caso il servizio è prestato gratuitamente ai lavoratori le cui dimissioni volontarie sono un atto propedeutico all'inoltro di una pratica tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegata al DM 10.10.2008 n.193 dando contestualmente incarico al patronato EPASA-ITACO;

L'erogazione delle somme a titolo di contributo avverrà a seguito dell'emissione da parte di EPASA-ITACO di regolare ricevuta, da emettersi al momento della fruizione del servizio.

Articolo 3 Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO svolgerà le attività indicate all'articolo 1 presso le proprie sedi, il cui indirizzo ed i giorni ed orari di apertura sono rilevabili nel sito www.epasa-itaco.it.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente; a tal fine, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'art.13 della Legge 152/2001, il Patronato EPASA-ITACO acquisirà e conserverà agli atti, da parte di ciascun richiedente, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008, n.193 oltre alla ulteriore documentazione, sottoscritta dal lavoratore, attestante l'incarico conferito nonché di quella necessaria a dimostrare l'avvenuto accertamento dell'identità .

I lavoratori segnalati da CONFESERCENTI, interessati alle dimissioni telematiche, dovranno aver cura di presentare alla sede EPASA-ITACO territorialmente competente, le informazioni necessarie alla trasmissione del modulo:

- Copia documento di identità
- Copia del tesserino codice fiscale
- Codice fiscale del datore di lavoro, data di assunzione, data di decorrenza delle dimissioni, indirizzo e.mail del dipendente e del datore di lavoro (opzionali), indirizzo postale e PEC del datore di lavoro (obbligatori).

Nel caso di revoca di dimissioni telematicamente presentate da altro soggetto abilitato il lavoratore dovrà produrre la copia della ricevuta recante il codice identificativo della trasmissione.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti da CONFESERCENTI.

Articolo 4

Durata della convenzione e Recesso

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 13 novembre 2019.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente per un ulteriore anno, salvo recesso che ciascuno dei contraenti dovrà comunicare all'altro per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Resta salva, inoltre, per ciascun contraente, la possibilità di recedere in qualsiasi momento con le medesime modalità ed il medesimo preavviso.

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.



Articolo 7
Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo all'Istituto di Patronato EPASA-ITACO di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'Istituto di Patronato è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 8
Pubblicazione della convenzione

EPASA-ITACO pubblicherà la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro 28 settembre 2015, e si impegna a trasmetterne copia alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 5 del decreto citato.

Articolo 9
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato EPASA-ITACO e CONFESERCENTI nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 10
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Istituto di patronato



CONFESERCENTI



Scheda tecnica per la determinazione del contributo di cui all'art. 2

Trattandosi di un servizio che prevede diverse fasi di lavorazione, un frequente aggiornamento normativo ed una complessità legata alla tipologia ed alla durata del rapporto di lavoro, ai fini della determinazione del contributo, è stato considerato il tempo medio complessivo stimato per la gestione delle singole attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e tutte le azioni necessarie a perfezionare correttamente la fase di invio dell'istanze e la conseguente registrazione sui sistemi interni.

Sulla base di tali indicatori è stato definito lo schema riportato nella tabella sottostante:

Descrizione	Contributo medio	Contributo Minimo	Contributo Massimo
Dimissioni Volontarie	10,00 €	6,00 €	13,00 €

